

COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

~~ORIGINALE~~ / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 182 data 07/12/2017	OGGETTO: Regolamento comunale per fornitura acqua potabile .
---------------------------	--

L'anno duemiladiciassette, addì sette del mese di dicembre alle ore 15,45 nell'aula consiliare, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei signori:
SINDACO: Avv. Rosa Capuozzo (presente)

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	PEROTTI ANNA	SI	
2	DI MARE SALVATORE	SI	
3	DI PINTO VINCENZO		SI
4	FONTANA GIORGIO		SI
5	LO SARDO GIOVANNI	SI	
6	BUIANO ROBERTA	SI	
7	PAVIA MARCO	SI	
8	CAROTENUTO GIANLUCA	SI	
9	DI CRISCIO GABRIELE	SI	
10	RUSSOLILLO MARIA	SI	
11	BIONDI VINCENZO	SI	
12	BRESCIA ANTONIO	SI	
13	ALBORINO ENRICO	SI	
14	GIACCIO BRIGIDA	SI	
15	SANTORO GIOVANNI	SI	
16	TRAVERSO UMBERTO	SI	
17	PASSARO FRANCESCO		SI

Risultano presenti n. 14 Consiglieri.

Presiede la Sig.ra Anna Perotti nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Generale Giovanni Schiano di Colella Lavina

Il Presidente del Consiglio Comunale

constatato che c'è il numero legale dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione dell'argomento in oggetto, inserito nell'o.d.g.

Nominati scrutatori i Sigg. Lo Sardo, Di Mare, Alborino



COMUNE DI QUARTO

Città Metropolitana di Napoli

Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per la fornitura di acqua potabile

Il Capo Settore LL.PP.

Premesso che:

- ✓ con delibera della Commissione Straordinaria n. 89 adottata con i poteri del Consiglio Comunale in data 26/06/2014 venne approvato il Regolamento Comunale del servizio acquedotto;
- ✓ rilevata la necessità di rielaborare nuovo Regolamento Comunale disciplinante la fornitura di acqua potabile a seguito delle normative sopravvenute, nonché per adeguare il servizio alle attuali esigenze dell'utenza, anche ai fini del miglioramento del servizio,
- ✓ visto il nuovo Regolamento Comunale per la fornitura di acqua potabile predisposto dal settore LL.PP. di questa struttura comunale;
- ✓ visti i pareri resi dai funzionari preposti ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000.

Propone di DELIBERARE

Per tutto quanto in premessa riportato che qui si intende integralmente riportato:

- 1) Di approvare il nuovo Regolamento Comunale per la fornitura di acqua potabile, come predisposto dal settore LL.PP. di questo Ente, di cui all'allegato.
- 2) dare atto che il nuovo Regolamento Comunale per la fornitura di acqua potabile entrerà in vigore ad avvenuta pubblicazione per 15 giorni consecutivi e sostituisce le precedenti regolamentazioni vigenti in materia.

Il Capo Settore LL.PP.
ing. Donato Bramante



COMUNE DI QUARTO

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

ARTICOLO 1 - Disciplina regolamentare dell'erogazione dell'acqua e campo di applicazione

1. Il servizio della distribuzione idrica potabile verrà condotto mediante appalto per allacciamenti, fatto salvo diversa forma di conduzione (adesione ad organo Sovra Comunale ai fini dell'erogazione del servizio), stabilita dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione.
2. La somministrazione di acqua potabile, sarà effettuata, nei limiti di disponibilità consentiti da fattori o eventi climatici, idrogeologici e tecnici, entro il territorio del Comune di Quarto e nella zone limitrofe secondo le disposizioni amministrative e tariffarie vigenti in materia. L'ente ha l'obbligo di somministrare l'acqua alle utenze localizzate presso le vie canalizzate, a condizione che le località si trovino ad un'altezza tale da poter ricevere l'acqua in pressione, secondo gli standard indicati nella Carta dei Servizi. Qualora le utenze da servire siano situate ad una altezza dal suolo tale da non risultare compatibile con il valore minimo di pressione garantito per la zona di distribuzione interessata, oppure si trovino in località sfavorevoli sotto il profilo altimetrico rispetto al serbatoio di accumulo, gli utenti devono munirsi a proprie spese di impianto privato per il sollevamento dell'acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria. Per le nuove canalizzazioni e/o per il potenziamento di quelle esistenti e, in genere, per ogni opera che comporti la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento della rete idrica, si applicano le disposizioni convenute.

3. Tutti coloro che intendono approvvigionarsi o che già si approvvigionano dal pubblico acquedotto, devono provvedere a fare richiesta dell'installazione di misuratore idrico, all'Ente gestore, al fine di consentire la lettura del volume d'acqua prelevata nell'anno. Contestualmente all'istallazione dello stesso, l'interessato deve sottoscrivere apposito contratto di fornitura idrica.
4. La somministrazione dell'acqua è regolata dalle norme del presente Regolamento, dalla Carta dei Servizi (redatta ai sensi del D.P.C.M. del 27 gennaio 1994 e delle successive norme di legge), dalle disposizioni emanate da Enti o da Organi pubblici competenti in materia, nonché dalle clausole contenute nei contratti di somministrazione.
5. L'Ente può modificare, anche in corso di contratto, le norme e le condizioni che regolano il rapporto di somministrazione, qualora ciò si connetta ad oggettive esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio o sia prescritto da norme imperative. La comunicazione di modificazioni e/o integrazioni al presente Regolamento sarà effettuata mediante sito internet dell'Ente nonché specifico messaggio riportato in fattura. Nei trenta giorni successivi all'invio della fattura, l'utente che non comunichi la propria volontà di recesso, accetta le nuove prescrizioni.
6. Competente all'emanazione di norme regolamentari nella presente materia è esclusivamente il Consiglio Comunale.
7. Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutte le utenze e le forniture allacciate sull'acquedotto comunale.

ARTICOLO 2 - Costruzione della rete idrica

1. La rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, di norma, viene costruita direttamente dal Comune in economia, ovvero mediante appalto, in base all'organizzazione interna dei servizi. I lavori in strade ed aree

private non servite dalla rete del pubblico acquedotto, per servire immobili privati, verranno realizzate a cure e spese dei richiedenti alle seguenti condizioni:

- a) che venga presentato apposito progetto esecutivo;
- b) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Settore LL.PP. - Servizio Idrico;
- c) che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione del Responsabile del Settore LL.PP - Servizio Idrico;
- d) che vengano assunte, dal/i richiedente/i, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini antinfortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico, nonché qualsivoglia responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Settore LL.PP. - Servizio Idrico, apposito verbale di conformità. Si esonera il Comune di Quarto da qualsiasi responsabilità in merito a danni e/o rotture derivanti dalla condotta privata realizzata.

ARTICOLO 3 - Proprietà delle tubazioni

1. Le tubazioni stradali poste in area pubblica, appartengono all'Ente. Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni che si dipartono dalla rete idrica comunale e raggiungono le singole proprietà fino al contatore escluso e quelle dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione. Ogni danno derivante da perdite e/o rotture delle condutture private saranno a carico dei singoli utenti ed il Comune di Quarto è esonerato da qualsivoglia onere

ARTICOLO 4 - Sorveglianza, manutenzione riparazione degli impianti

1. La sorveglianza, la manutenzione e la riparazione degli impianti, sono affidate al Settore LL.PP. Servizio Idrico dell'Ente secondo le modalità stabilite.

2. Tutte le spese di manutenzione, riparazione e sostituzione della tubazione, dalla presa sino al contatore compreso, saranno comunque a carico dell'utente, i relativi addebiti verranno calcolati prendendo come riferimento i prezzi stabiliti dal Settore LL.PP. - Servizio Idrico nel relativo capitolato e/o in mancanza da propria determina o secondo il prezzario vigente.

3. Il Settore LL.PP. - Servizio Idrico, per le condotte idriche realizzate ai sensi del precedente art. 2, comma 1, ovvero in strade od aree di proprietà privata, per le quali la sorveglianza e la manutenzione delle stesse è onere dei proprietari, provvederà alla installazione di un misuratore per il monitoraggio di detta condotta idrica, posto nel punto di diramazione dalla condotta pubblica, onde consentire una pronta rilevazione di eventuali incongruenze con il totale dei consumi fatturati al singolo utente, dovute ad eventuali fughe idriche. Dette eventuali differenze di consumi saranno calcolate ed addebitate in parti uguali a tutti gli utenti allacciati a detta condotta.

ARTICOLO 5 - Destinazione dell'acqua e tipologia d'uso

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto erogata a deflusso continuo con misura a contatore è destinata all'uso potabile e compatibilmente con la disponibilità della risorsa, anche ad altri usi, nonché alle attività diverse secondo le tipologie d'uso di seguito precisate:

a) Uso domestico, ovvero uso a scopo potabile ed igienico dei privati e delle pubbliche amministrazioni;

b) Uso non domestico, ovvero uso a scopo di attività produttive, di trasformazione e di lavorazione di beni e prodotti nonché a scopo di attività commerciale, artigianale, professionale ed altri residui. In detta tipologia d'uso rientrano anche le utenze a servizio di orti e piccoli appezzamenti di terreno ad esclusivo uso familiare con espresso divieto di utilizzare la fornitura idrica per irrigazione. Qualora nell'appezzamento di terreno, di cui alla fornitura idrica concessa, venissero intrapresi lavori di costruzione non autorizzati, detta fornitura sarà immediatamente sospesa previo la redazione di apposito verbale e senza l'adozione di ulteriore atto o provvedimento.

E' prevista la fornitura provvisoria per uso non domestico, qualora venga chiesta per la costruzione di manufatti, muri di cinta etc. regolarmente autorizzati.

Detta fornitura sarà immediatamente sospesa previo la redazione di apposito verbale e senza l'adozione di ulteriore atto o provvedimento qualora a scadenza del titolo abilitativo non venga chiesto l'allaccio definitivo.

ARTICOLO 6 - Interruzione del servizio di erogazione

1. L'ente non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore. Qualora le utenze da servire siano situate ad una altezza dal suolo tale da non risultare compatibile con il valore minimo di pressione garantito per la zona di distribuzione interessata, oppure si trovino in località sfavorevoli sotto il profilo altimetrico rispetto al serbatoio di accumulo, gli utenti devono munirsi a proprie spese di impianto privato per il sollevamento dell'acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria. Per le nuove canalizzazioni e/o per il potenziamento di quelle esistenti e, in genere, per ogni opera che comporti la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento della rete idrica, si applicano le disposizioni convenute.

2. Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi; nonché per l'esecuzione dei lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

3. In caso di intervento di manutenzione programmata sarà dato opportuno preavviso agli utenti interessati.

4. Nel caso di scarsa disponibilità delle fonti di approvvigionamento, l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone, che la erogazione a turni o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura. In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.

ARTICOLO 7 - Danni alle condotte e tubazioni in genere

1. Al fine di consentire l'allaccio dalla rete idrica pubblica, il Settore LL.PP. Servizio Idrico, in caso di lavori nelle dette sedi stradali, può autorizzare l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione della posizione delle condutture al richiedente.

2. Qualora, per negligenza o colpa, o per altra causa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, siano, comunque, causati danni alle stesse, l'Ente ha diritto al rimborso delle spese di riparazione, nonché al risarcimento dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per dispersione di acqua; tutto maggiorato del 15% per spese generali.

ARTICOLO 8 - Manutenzione delle condotte

1. Tutte le manovre, verifiche, manutenzione ordinaria sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore, qualora insistente su area pubblica, sono fatte esclusivamente dal Settore LL.PP. - Servizio Idrico mediante l'utilizzo di personale addetto

2. Ove sia necessario, a tutela della pubblica e privata incolumità, si provvede agli opportuni lavori di riparazione, manutenzione straordinaria, interventi di eliminazione di perdite, sostituzione o modifiche delle derivazioni, le relative spese sostenute ed i costi di manodopera sono addebitati direttamente all'utente interessato. E' data facoltà all'utente di provvedervi direttamente, previo Nulla - Osta del Settore LL.PP. - Servizio Idrico mediante apposita assistenza tecnica.

ARTICOLO 9 - Distribuzione dell'acqua

L'erogazione dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale può avere luogo mediante :

- a) le fontane pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e di giardini e aree comunali;
- c) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- d) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.
- e) concessione di utenze private

ARTICOLO 10 - Uso delle fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche potrà essere prelevata limitatamente al necessario per gli usi domestici, escluso tassativamente altro uso. **E' solo ammesso** il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi. **E' vietato:** a) prelevare l'acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti; b) fare uso diverso da quello potabile dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

La violazione di cui ai commi a) e b) del presente articolo comportano un ammenda amministrativa da **300** euro a **1.500** euro così come previsto dall'art. 96, comma 4 del Dlgs 152/06.

ARTICOLO 11 - Prese d'acqua per scopi particolari - vasche e cisterne pubbliche

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua, l'Ente può prevedere l'installazione e la realizzazione di:

a) bocche antincendio;

b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività. Dalle bocche di cui sopra, l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale addetto al servizio e per i corrispondenti scopi. Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione da **300** euro a **1.500** euro così come previsto dall'art. 96, comma 4 del Dlgs 152/06

c) vasche e cisterne.

E' vietato far uso delle vasche e cisterne, di proprietà del Comune di Quarto, per fini diversi da quello cui sono destinate. E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione. Chiunque contamina l'acqua sarà punito con ammenda sino ad euro 1.500,00, salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale

ARTICOLO 12 - Nuovi allacciamenti - soggetti ammessi alle forniture

1. Per ottenere la somministrazione dell'acqua gli interessati dovranno produrre apposita domanda di richiesta al Settore LL.PP, - Servizio Idrico, su appositi moduli da esso predisposti (**modello A**) ed ad avvenuta installazione di misuratore idrico sottoscrivere apposito contratto. La domanda, unica per ogni unità immobiliare, potrà essere sottoscritta di norma dal proprietario dello stabile o dal legale rappresentante per le persone giuridiche e solo, su autorizzazione del proprietario, dal conduttore o locatario; dall'usufruttuario; dall'enfiteuta; da altri aventi titolo; il relativo contratto sarà sottoscritto dall'avente titolo.

2. Se la fornitura riguarda un condominio, il contratto dovrà essere firmato dai condomini, ovvero dall'amministratore idoneamente delegato.

3. Alla domanda devono essere allegati: a) il titolo comprovante il diritto del richiedente a presentare la istanza; b) copia documento di riconoscimento e codice fiscale c) la concessione edilizia/autorizzazione d) diritti di segreteria e diritti fissi. Per gli immobili realizzati in assenza di concessione edilizia, occorre presentare unitamente alla domanda, copia del titolo di proprietà dell'area e copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero; e) l'atto comprovante che il richiedente è il legale rappresentante dell'Ente, interessato al caso specifico; f) dichiarazione del richiedente, attestante le modalità degli scarichi delle acque di rifiuto.

4. Per i documenti di cui ai punti a), c), ed e) del precedente comma, potrà essere presentata dal richiedente, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.47 D.P.R. 18/12/2000, n.445. Solo a seguito di sopralluogo con esito favorevole, l'utente potrà avere la relativa autorizzazione.

5. In ogni caso, il richiedente deve dichiarare il suo domicilio reale o quello eletto a tutti gli effetti di legge e deve comunicare al Settore LL.PP. - Servizio Acquedotto ogni eventuale cambiamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite protocollo dell'Ente.

ARTICOLO 13 – Condizioni di allacciamento e/o contrattuali

1. Se per servire l'utente, si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente, previo richiesta di cui all'art. 2, comma 1, dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto; tali tubazioni potranno essere utilizzate anche per future utenze da parte di terzi che si trovano nelle analoghe situazioni

2. L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve darne comunicazione al Settore LL.PP. - Servizio Idrico.

3. In caso di decesso del contraente o di trasferimento di proprietà, gli intestatari del contratto, devono darne immediata comunicazione al Settore LL.PP. Servizio Idrico, per l'effettuazione delle conseguenti operazioni di disdetta o eventuale voltura. L'utente è tenuto inoltre, unitamente alla istanza di disdetta, a comunicare il recapito al quale far pervenire la fattura di conguaglio relativa all'utenza cessata. L'utente che non osserverà quanto sopra determinato sarà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua consumata da eventuale diverso fruitore della utenza idrica che non abbia regolarizzato il rapporto con il servizio acquedotto nonché di ogni altra spesa. Chi eventualmente subentra nell'utenza dovrà, da parte sua, darne comunicazione sempre nei modi previsti, al Servizio acquedotto e stipulare la relativa voltura di fornitura.

4. L'utente ha diritto di utilizzare l'acqua fornita esclusivamente per l'uso previsto nel contratto; non può cederla a terzi, né per usi diversi rispetto a quelli indicati nel contratto, l'inadempimento degli obblighi contrattuali comporta la risoluzione del contratto.

5. E' vietata la sub-fornitura dell'acqua ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.

6. Ai fine della sottoscrizione del contratto, l'utente è tenuto a pagare, inoltre, le seguenti somme concernenti:

l'eventuale realizzazione dell'impianto da collegare alla rete di distribuzione esterna a valle del punto di consegna, come da preventivo predisposto in conformità all'elenco-prezzi;

l'anticipo consumi, che nel caso di utenza per uso abitativo è determinato, per ogni unità alimentata, nella misura di un importo fisso, indicato dall'ufficio; per l'uso non abitativo è determinato nella misura del doppio dell'importo corrispondente al minimo trimestrale contrattualmente impegnato. Sono esonerate dal versamento di tale somma le amministrazioni pubbliche.

le spese fisse di contratto,

Imposte, tasse, sovrapprezzi ed altro gravanti sulle forniture e sul relativo contratto, sono a carico dell'utente.

ARTICOLO 14 – Condizioni particolari di allacciamento e/o contrattuali

1. E' possibile, previo nulla – osta del Comune di appartenenza, ottenere misuratore idrico, al fine del conteggio di volume d'acqua erogato e relativo pagamento previo fatturazione, per tutti gli immobili che hanno accesso dal Comune di Quarto ma che di fatto orograficamente fanno parte di altri Comuni (esempio Marano – Pozzuoli- Napoli etc).

2 Le utenze extraterritoriali potranno essere attivate qualora il Servizio idrico del Comune terzo faccia pervenire una dichiarazione di impossibilità tecnica all'allaccio del servizio idrico integrato, così da permettere la fatturazione diretta da parte del Comune di Quarto ai singoli utenti. Sarà cura del Comune di Quarto provvedere all'allacciamento alla condotta idrica attraverso una diramazione che realizzata dagli utenti secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, Se l'utente sarà immesso nel sistema fognario del Comune terzo si provvederà alla voltura delle somme incassate allo stesso limitatamente per la quota fognatura.

3. E' possibile installare misuratori idrici singoli, per immobili serviti da condotte private, ubicati in traverse di strade principali, che si dipartono dal collettore idrico comunale, fatto salvo nella sottoscrizione del contratto di fornitura della presa d'atto di responsabilità (con la sottoscrizione di apposita convenzione) di manutenzione ed altro, esonerando il Comune da qualsiasi onere.

4. Il contratto di somministrazione si perfeziona al momento della sottoscrizione ed ad avvenuta installazione del misuratore idrico, mentre gli effetti decorrono dalla data di attivazione della fornitura idrica nel termine massimo previsto espressamente dalla carta dei servizi.

ARTICOLO 15 - Definizione delle utenze private

Sono considerate utenze private:

- a) quelle per uso domestico
- b) quelle per uso di comunità non commerciale
- c) quelle per uso industriale
- d) quelle per uso extradomestico
- e) quelle di concessioni a carattere temporaneo

ARTICOLO 16 - Fornitura su strade prive di rete

La fornitura idrica verrà normalmente concessa agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi. Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Ente, salvo il disposto dell'art. 2, può concedere l'utenza sempre nei limiti delle potenzialità per i propri impianti.

ARTICOLO 17 – Soggetti richiedenti e successione nel rapporto di somministrazione

La fornitura d'acqua deve essere richiesta dall'interessato che deve sottoscrivere apposito contratto. L'interessato può essere il proprietario, il titolare di altro diritto reale, o anche il locatario, quando quest'ultimo abbia il consenso del

locatore e la locazione non abbia una durata non inferiore a quella contrattuale dalla data di decorrenza della fornitura.

Tutti gli immobili, per i quali si provvederà alla fornitura, devono essere legittimati con titoli edilizi e/o istanze di sanatoria inoltrate ai sensi delle Leggi n°47/85, 724/94 e 326/03 definite con rilascio del relativo titolo e/o in corso di definizione, previo rilascio di apposita certificazione da parte del SUE

ARTICOLO 18 – Richiesta di allacciamento

Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune ove verranno indicati gli estremi del titolo edilizio e/o sanatoria.

La domanda, unica per ogni fabbricato od utenza, dovrà comunque indicare, il tipo di utenza richiesta ai sensi dell'art. 15. Per l'allacciamento di edificio in costruzione si dovrà allegare una fotocopia del titolo edilizio; la richiesta deve essere sottoscritta dall'avente titolo ed avrà la dura limitata fino alla scadenza del titolo; l'allaccio definitivo è subordinato all'inoltro della segnalazione certificata di agibilità.

La concessione è sempre condizionata all'accertamento che il richiedente abbia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico nella fognatura comunale e/o vasche a perfetta tenuta regolarmente autorizzate e per le quali è dimostrato espurgo periodico da ditta specializzata nel settore, al fine di evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.

L'istanza di installazione di misuratore idrico deve essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista dall' art. 12, del presente regolamento da:

- 1) diritti fissi pari ad euro 10,00 sul C.C. 55371090 intestato al Comune di Quarto – Servizio di Tesoreria;
- 2) diritti di segreteria pari ad euro 50,00 sul C.C. 55371090 intestato al Comune di Quarto – Servizio di Tesoreria.

Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare, prima della firma del contratto:

1) un contributo spese di allacciamento pari al preventivo predisposto da personale tecnico e/o persone preposte a tale compito per i lavori di posa in opera della tubazione fino al contatore generale e per la costruzione del pozzetto per il contatore stesso e/o eventuale bocca antincendio

2) il pagamento del misuratore idrico come da capitolato

Alla firma del contratto verranno conguagliati e liquidati gli importi anticipati ai sensi del precedente n°1 e quelle effettivamente accertati. Un importo fissato dalla tariffa in vigore, quale quota fissa comprendente la manutenzione dello stesso ed un importo quale canone per idrante antincendio saranno riscossi periodicamente con l'importo dei consumi.

Tale importo sarà determinato con deliberazione di Giunta Comunale

Sono fatti salvi ulteriori oneri nel caso di capitolati e/o tariffe modificate con appositi atti deliberativi

ARTICOLO 19 – Accertamento dei Consumi

I misuratori idrici hanno una diversa regolamentazione in base alla categoria di utenza, la contabilizzazione dei canoni, del consumo e delle eccedenze resta fissata ad una durata convenzionale di 30 giorni per mese e 360 giorni per l'anno in base al criterio pro-dia. Per tutte le utenze è dovuto un corrispettivo nella misura della fornitura idrica effettuata e richiesta con la sottoscrizione del contratto, nonché i corrispettivi per lo scarico e la depurazione delle acque di rifiuto.

Per la determinazione degli importi dei consumi idrici nonché della quota fissa, si applicano le tariffe determinate in conformità alla normativa vigente ed indicate nella fattura. Le tariffe saranno aggiornate ove necessario con atto di Consiglio Comunale ed in mancanza verrà applicata l'ultima tariffa approvata.

Al fine dell'accertamento dei consumi verranno effettuate le letture con cadenza trimestrale, quadrimestrale, semestrale e/o annuale secondo quanto stabilito dal capitolato d'appalto in itinere.

L'ente emette fattura trimestrale secondo le tariffe vigenti, da pagarsi entro la data di scadenza indicata nella fattura stessa.

L'ente invia la fattura all'indirizzo comunicato dall'utente e, in mancanza, a quello dell'utenza. La mancata o ritardata ricezione della fattura non può essere imputata all'Ente e non esonera l'utente dall'obbligo di effettuare il pagamento entro la data di scadenza, che decorre nel termine di tre mesi successivi alla fattura precedente.

L'ente ha facoltà di variare la periodicità della rilevazione dei consumi e della relativa fatturazione per motivi tecnici; di ciò sarà data comunicazione all'utenza in fattura.

ARTICOLO 20 – Uso bocche antincendio private

L'utente non può utilizzare le bocche da incendio per uso diverso da quello specifico; pertanto agli apparecchi di manovra deve essere applicato opportuno sigillo. Quando ne sia fatto uso, l'utente dovrà darne sollecita comunicazione scritta all'Ente affinché si possa provvedere all'apposizione del nuovo sigillo. L'Ente non assume responsabilità circa la pressione e la quantità del flusso d'acqua al momento dell'uso, in quanto tali elementi dipendono dall'ora, dal luogo e dall'assorbimento della rete.

ARTICOLO 21 – Allacciamento comprendente più alloggi

Le derivazioni di utenza (allacciamenti) sono costituite di norma dalle seguenti parti principali:

presa della tubazione stradale, di norma dotata di valvola di intercettazione;

tubazione di allacciamento che si estende dal punto di presa al punto di consegna;

gruppo di misura.

Il gruppo di misura deve essere collocato, ove possibile e salvo quanto previsto dal successivo comma 3, al limite di proprietà, in un luogo accessibile ed idoneo tale da consentirne l'installazione e le eventuali future manutenzioni e/o sostituzioni

L'utente deve provvedere a proprie cura e spesa a farsi carico del costo di:valvola di intercettazione di monte;regolatore di pressione (quando necessario)una dima (fornita dal Settore LL.PP. - Servizio Idrico) dispositivo di antiriflusso (quando necessario, può essere integrato in una delle due valvole di intercettazione);valvola di intercettazione a valle.

Il misuratore idrico sarà fornito ed installato dal Settore LL.PP. - Servizio Idrico a seguito di parere favorevole all'istanza inoltrata, previo rimozione della dima.

Le opere di derivazione della tubazione stradale, fino al punto di consegna dove origina l'impianto dell'utente ed il contatore sono nella piena ed esclusiva disponibilità del servizio acquedotto.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle medesime spettano esclusivamente al servizio acquedotto e sono pertanto vietate agli utenti ed a chiunque altro, pena il pagamento dei danni e fatta salva ogni altra azione penale così come previsto per legge.

Nel caso in cui la presa esistente non avesse le caratteristiche di cui ai commi precedenti e sussista una effettiva impossibilità di lettura del contatore, il servizio acquedotto, ha facoltà di modificare la presa, addebitando il relativo costo all'utente.

E' compito del servizio acquedotto stabilire il numero massimo di contatori che possono insistere su una singola presa sulla base del diametro della stessa e secondo le specifiche tecniche del servizio acquedotto

ARTICOLO 22 – Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della diramazione già esistente. Il comune si riserva la facoltà di derivazione per nuovi allacciamenti utilizzando, ove possibile, la diramazione esistente. Gli altri proprietari dovranno inoltrare apposita richiesta di concessione con separata derivazione della condotta stradale.

Laddove si verifica il posizionamento di contatori multipli, morosi e non morosi, il Comune di Quarto, Settore LL.PP. - Servizio Idrico, procederà alla convocazione di ogni singolo utente al fine dell'installazione di misuratori idrici singoli propedeutico all'accertamento del reale volume d'acqua consumato da ciascuno. Per coloro che non fanno istanza, verrà d'ufficio installato misuratore idrico con riduzione dell'approvvigionamento nei limiti consentiti dalla legge fino ad un massimo di mesi tre. Decorso tale termine verrà inibita del tutto l'erogazione dell'energia idrica

In fase di accertamento di consumi non pagati, a seguito di installazione di misuratori idrici singoli, si procederà ad una stima ponderata annua finalizzata alle somme, da riscuotere, per i precedenti 5 anni.

ARTICOLO 23 – Ampliamento della concessione

L'utente, già titolare di una tubazione, che intendesse far estendere la tubature dell'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria, deve richiederne apposita autorizzazione.

ARTICOLO 24 – Conduitture private all'interno della proprietà

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno della proprietà privata, devono essere collocate a regola d'arte secondo la normativa vigente. Qualsiasi danno dovuto a perdite resta a carico dei singoli proprietari e l'Ente è esonerato da qualsiasi responsabilità

ARTICOLO 25 – Divieto di collegamento

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni ed impianti contenenti vapore, acque non potabili, sostanze estranee o con altro acquedotto.

La violazione comporta un' ammenda amministrativa da **300** euro a **1.500** euro così come previsto dall'art. 96, comma 4 del Dlgs 152/06 oltre a procedimenti penali previsti per legge.

ARTICOLO 26 – Impianto di Pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici, devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto delle relative apparecchiature. E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi, devono essere sottoposti all'approvazione del settore LL.PP. - Servizio Idrico che può prescrivere eventuali modifiche.

ARTICOLO 27 – Serbatoi

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Il serbatoio deve essere

dotato di valvole per il troppo pieno e per lo scarico e deve essere accuratamente protetto per evitare qualsiasi deposito estraneo

ARTICOLO 28 – Tipo di calibro dei contatori

Tipo e calibro dei misuratori idrici sono prefissati dall'ufficio in base al tipo di utenza. I misuratori idrici sono di proprietà dell'Ente, gli utenti ne sono consegnatari e, pertanto, sono responsabili della perfetta conservazione, dei sigilli e di qualunque manomissione o danno. Il costo del misuratore idrico è a carico dell'utente.

Il Settore LL.PP. - Servizio idrico di propria iniziativa può disporre la verifica dello stato del contatore. Gli utenti si obbligano, nei periodi di freddo intenso, a non chiudere la chiave di arresto e a mantenere un lieve deflusso dell'acqua per evitare potenziali danni causati dal gelo. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta al Servizio Acquedotto.

ARTICOLO 29 – Posizione dei contatori

I misuratori idrici devono essere collocati in luogo idoneo, di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione, tale luogo sarà concordato con il Settore LL.PP. - Servizio Idrico. Dopo il misuratore idrico deve essere installato a cura dell'utente, una valvola di arresto. Di norma i misuratori idrici sono collocati in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale. Tutti i misuratori idrici saranno provvisti di apposito sigillo apposto dal Settore LL.PP. - Servizio Idrico. Per i misuratori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Settore LL.PP. - Servizio Idrico potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore. Qualora l'utente non provveda, nei 60 giorni successivi alla notifica della predetta prescrizione ad inoltre la richiesta di spostamento del contatore, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Per coloro che fanno istanza di installazione di misuratori idrici in luogo di sottocontatori non di proprietà del Comune di Quarto potrà essere prevista l'installazione in nicchie già esistenti sul muro di pertinenza della singola abitazione

E' di proprietà del Comune di Quarto il misuratore installato da personale addetto, mentre sono di proprietà dell'utente la nicchia e/o pozzetto, le condotte, le apparecchiature e gli impianti posti a valle del punto di consegna e gli accessori del gruppo di misura escluso il contatore.

ARTICOLO 30 - Custodia contatori

L'utente ha l'obbligo di rendere accessibili, puliti e liberi i pozzetti o nicchie in cui sono ubicati i misuratori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia, onde consentire l'agevole rilevazione dei consumi e l'ispezione dei luoghi.

La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge.

I misuratori idrici non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del competente ufficio ed esclusivamente per il tramite di suoi incaricati, con spese a carico dell'utente determinate dall'ufficio stesso.

ARTICOLO 31 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente - Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

L'utente può richiedere la verifica del funzionamento del contatore versando, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, la somma di cauzione di 200,00€. Tale somma sarà incamerata dall'Ente se il contatore risulterà funzionante all'esito della prova; altrimenti verrà restituita all'utente.

Quando la verifica è disposta dal Settore LL.PP. - Servizio Idrico nulla è dovuto dall'utente il quale è informato sui motivi dell'intervento e può essere presente all'atto della verifica.

Prima della rimozione si procede alla lettura del contatore. Il contatore rimosso è collocato in apposito contenitore. Quest'ultimo è sigillato da personale del Settore LL.PP. Servizio Idrico che provvede, altresì, ad installare un nuovo misuratore idrico e a redigere verbale di rimozione. L'utente ha facoltà di apporre un proprio sigillo sul contenitore del contatore rimosso.

Qualora sia stata tecnicamente accertata una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene calcolato in base alla media delle misurazioni dei quantitativi idrici registrati negli ultimi tre anni. In qualsiasi momento l'utente che ritenga irregolare il funzionamento del contatore, potrà richiederne la verifica previo deposito presso le casse comunali di euro 200,00.

Il misuratore idrico è funzionante quando è idoneo a misurare esattamente l'importo del consumo idrico; nel caso in cui vi è oscillazione in aumento o in diminuzione nella misura del 5%, è tollerabile e non dà luogo ad alcuna rettifica, che invece diventa obbligatoria nel caso in cui si superi la misura del 5%. L'ufficio, in questo caso, modificherà la contabilizzazione del consumo dal giorno della precedente lettura a quella del prelievo del contatore correggendo il consumo in base alla percentuale media degli scarti positivi.

Quando un misuratore risulta fermo in un periodo compreso tra due letture successive, l'ufficio procederà alla sostituzione e per quel periodo darà presunto un consumo pari a quello del corrispondente trimestre dell'anno precedente. In caso di concessione nuova (di lettura inferiore all'anno), sarà presunto.

ARTICOLO 32 – Forniture provvisorie

A richiesta può essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi. Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata massima di un anno prorogabile in casi eccezionali, a condizioni, che non si tratti di occorrenza occasionale. La fornitura concessa alle seguenti condizioni:

- a) che sia adeguatamente installato il contatore così come previsto dal presente regolamento;
- b) che sia versato un anticipo pari al presunto importo del consumo per l'intero periodo, salvo conguaglio a fornitura conclusa;
- c) che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;
- d) che siano pagate le spese di allacciamento.

ARTICOLO 33 – Durata della fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato ed il titolare sarà interessato all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale; tale somma sarà addebitata sulle fatture successive. L'utente in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevati le letture del contatore.

ARTICOLO 34 – Tariffe per bocche antincendio

Per ciascuna bocca antincendio l'utente deve versare un canone annuo, oltre al consumo dell'acqua segnata dal contatore, così come previsto dalle tabelle parametriche

ARTICOLO 35 – Pagamenti

I quantitativi di acqua erogati a ciascun utente saranno constatati mediante lettura dei rispettivi contatori effettuati da personale addetto indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti

E' facoltà dei Comune richiedere agli utenti la lettura dei contatore, i quali provvederanno alla restituzione del relativo tagliando entro i termini con le modalità stabiliti dal Comune.

Al momento dell'invio della fattura, sarà allegata una distinta dalla quale l'utente potrà rilevare il consumo misurato dal contatore. La mancata restituzione da parte dell'utente del tagliando di lettura entro i termini stabiliti darà diritto al Comune di applicare un consumo forfetario di 200 mc per ogni nucleo familiare allacciato al contatore.

Con cadenza semestrale o annuale sono fatturati, a carico degli utenti, i consumi rilevati, le eventuali eccedenze di consumo, il nolo e la manutenzione dei contatori, nonché gli oneri per imposte, tasse e contributi comunque relativi alla somministrazione d'acqua. Gli addebiti per i consumi in eccedenza possono essere determinati in via presuntiva con riferimento a quelli accertati nell'ultimo anno, salvo procedere al conguaglio.

Il consumo è in eccedenza quando supera nell'anno le misure indicate nella tariffa applicata. Le somme dovute devono essere versate dall'utente entro 15 giorni dalla scadenza della fattura; ai ritardati pagamenti sarà applicato un aggravio di spesa a titolo di mora in una percentuale uguale a quella degli interessi legali salvo, in ogni caso, quanto previsto dal presente Regolamento o disposizione dell'Ente.

Per le utenze temporanee le somme relative ai consumi eccedenti quelli contrattati e pagati anticipatamente, devono essere conteggiate e pagate trimestralmente.

I reclami avverso alla fatturazione devono essere prodotti nel termine di 3 mesi dalla data di pagamento; quelli presentati in ritardo non avranno corso. Entro 30 giorni i competenti uffici procederanno ai relativi controlli e comunicheranno all'utente la risultanza degli stessi disponendo, contestualmente l'eventuale rimborso. Anche l'Amministrazione entro tre mesi dalla riscossione della fattura può procedere alla rettifica di eventuali errori invitando l'utente ad eseguire il pagamento delle eventuali differenze.

ARTICOLO 36 – Sospensione della fornitura per morosità risoluzione della concessione

All'utente che non effettui il pagamento di n. 2 fatture consecutive è attribuito lo stato di morosità salva in ogni caso l'azione per il recupero dei crediti maturati. In caso di stato di morosità, per le utenze di tipo domestico la sospensione del servizio idrico verrà effettuata (ove tecnicamente possibile) tramite l'installazione di strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura. Nel caso in cui il Comune, a seguito di opportuna attività di verifica condotta e certificata da un proprio addetto, identifichi motivazioni di carattere tecnico che rendono inefficace il funzionamento dello strumento di limitazione di portata provvederà alla momentanea sospensione del servizio mediante il distacco

Nel caso in cui l'utente provveda, entro 90 giorni dall'avvenuta sospensione dell'erogazione, al pagamento di tutte le fatture scadute, oltre al costo delle procedure di recupero crediti intraprese e alle spese di riattivazione, il servizio sarà ripristinato dopo che l'utente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento. Se la sospensione perdura, invece, per oltre 90 giorni il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'utente tutti i costi che il Comune si troverà a sostenere; in quest'ultimo caso, qualora l'utente provveda al pagamento integrale delle somme dovute compresi i costi per il recupero crediti, si potrà provvedere a riattivare il servizio solo a seguito della stipa di un nuovo contratto di fornitura, previo pagamento del corrispettivo previsto.

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione comunale quando, dopo *90 giorni* dalla sospensione della fornitura per morosità dell'utente, non sia intervenuto il pagamento delle fatture.

ARTICOLO 37 – Portata garantita

L'Ente è obbligato a garantire la fornitura fino al contatore generale; conseguentemente non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione l'acqua non salga ai piani superiori.

ARTICOLO 38 – Obbligo di segnalazione

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificano nella condotta che precede il contatore, mediante comunicazione scritta indirizzata *al* competente ufficio.

ARTICOLO 39 – Sanzioni

Chi manomette le condutture esterne e/o i contatori e manovra le valvole di arresto collocate prima degli stessi,

La violazione comporta un' ammenda amministrativa da **300** euro a **1.500** euro così come previsto dall'art. 96, comma 4 del Dlgs 152/06 oltre a procedimenti penali previsti per legge

Chi ricava dalla sua proprietà derivazioni a favore di altri proprietari, senza essere autorizzato, o utilizza l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati, è punito con una ammenda amministrativa da **300** euro a **1.500** euro così come previsto dall'art. 96, comma 4 del Dlgs 152/06 oltre a procedimenti penali previsti per legge

In ogni caso l'Amministrazione ha diritto al rimborso dei consumi valutati.

ARTICOLO 40 – Valori delle entrate

Le tariffe deliberate sono comunicate all'utenza mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune. Nel caso l'utente non receda dal contratto, entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione, le comunicazioni s'intendono tacitamente accettate. In particolare le variazioni tariffarie, sui consumi in corso, si applicano tenendo presente il principio della prevalenza dei consumi,

fissato con circolare n.117 del 18/07/1947 del Ministero dell'Industria e del Commercio.

ARTICOLO 41 – Contestazione delle infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono accertate da tecnici autorizzati che potranno essere eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale.

ARTICOLO 42 - Vigilanza

1. Il Settore LL.PP. - Servizio Idrico ha sempre diritto di far ispezionare da dipendenti della ditta aggiudicataria dell'appalto, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà. I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale, che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali; in particolare hanno facoltà di redigere verbale di contestazioni su eventuali violazioni di sigilli, altre manomissioni agli impianti e sull'uso improprio dell'acqua.

2. In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Settore LL.PP. - Servizio Idrico, con l'ausilio di personale del Comando di Polizia Municipale, potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

3. Resta altresì salvo il diritto del Settore LL.PP. - Servizio Idrico di revocare la concessione e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato, qualora dopo la sospensione dell'erogazione dell'acqua, permangano da parte dell'utente, le opposizioni o gli ostacoli alle verifiche sulla perfetta regolarità dell'esercizio.

ARTICOLO 43 - Prelievi abusivi

Il prelievo di acqua senza autorizzazione o per usi diversi da quelli previsti nella autorizzazione stessa è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento. Per i prelievi abusivi a seguito di manomissione degli impianti e per la violazione dei sigilli sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria, dagli agenti di Polizia Municipale su segnalazione dei Competenti Settori/Servizi comunali.

La violazione comporta un' ammenda amministrativa da **300** euro a **1.500** euro così come previsto dall'art. 96, comma 4 del Dlgs 152/06 oltre a procedimenti penali previsti per legge.

ARTICOLO 44 - Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme del c.c., le disposizioni e gli usi vigenti.

ARTICOLO 45 - Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà la Giunta Municipale, per proprie legali attribuzioni ed i responsabili dei competenti Settori comunali con proprie determine in ordine alle rispettive facoltà gestionali.

ARTICOLO 45 - Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 46 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio. Della sua entrata in vigore sarà dato avviso pubblico mediante sito web istituzionale

Si passa alla trattazione del punto all'o.d.g. ad oggetto "Regolamento comunale per fornitura acqua potabile.

Intervengono i consiglieri Di Criscio e Santoro.

Il presidente invita l'assemblea a esprimere il proprio voto per alzata di mano sulla proposta ad oggetto "Regolamento comunale per fornitura acqua potabile .

Il Consiglio Comunale

Con voti espressi nei modi e forme di legge per alzata di mano:

Passa alla votazione

Presenti: 14 consiglieri + il sindaco

Favorevoli: unanimità

DELIBERA

di approvare la proposta ad oggetto: "Regolamento comunale per fornitura acqua potabile .

Il presidente proclama accolta la proposta.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita l'Assemblea a esprimere il proprio voto sulla immediata eseguibilità.

Con voti espressi nei modi e forme di legge per alzata di mano:

Si passa alla votazione.

Presenti: 14 consiglieri + il sindaco

Favorevoli: 13 (compreso il sindaco)

Contrari: 2 (Santoro e Traverso)

Astenuti: 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

L'esposizione integrale degli interventi inerenti l'argomento in questione è riportata nel resoconto stenografico della seduta che viene allegato al presente atto formandone parte integrale e sostanziale.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono interventi? Prego, Consigliere Di Criscio.

CONSIGLIERE DI CRISCIO GABRIELE: Questo regolamento è la fornitura di acqua potabile, non è altro che una rettifica a quello già in essere redatto dalla Commissione prefettizia nell'anno 2014. Ci sono delle variazioni che sono state fatte a quegli articoli, di quel regolamento, appunto perché ci sono delle nuove esigenze che si sono verificate in questi anni per cui andava regolamentata meglio questa procedura e, nello stesso tempo, ci sono state anche stabilite certe priorità nel senso che viene prevista per i cittadini che abitano in una zona che non sia una strada comunale ma una strada privata possano fare loro la linea, diciamo, della condotta idrica e, quindi, ridurre le spese se dovesse fare, appunto, il Comune o chi per esso. Nello stesso tempo, però, viene stabilito che la condotta, poi, passa di proprietà comunale. Quindi è un'opportunità, per i cittadini, che vogliono dotarsi del servizio idrico fino alle loro abitazioni e, oltre a questo, viene regolamentata la cifra dei minimi e dei massimi nel senso che uno può chiedere 108 metri come minimo, 200 e qualcosa e anche oltre. Veramente devo dire di più, che noi abbiamo fatto, la Commissione, stamattina alle 11.30 perché il regolamento è stato predisposto dal settore competente prima del 28 novembre sennonchè, in quella fase, c'erano delle difficoltà per cui il Segretario generale in primis mi disse un parere negativo semplicemente per chiarire che c'erano, appunto, delle rettifiche da fare e che l'ufficio prontamente ha fatto e ha inviato questo regolamento con le osservazioni del Segretario generale il giorno 5, l'altro ieri. Ora sviscerare, da parte del Segretario

generale se le rettifiche erano state tutte recepite per intero non abbiamo, nella pratica, il parere favorevole del Segretario però noi, visto il parere favorevole dei capi settori competenti, quello là appunto dell'ufficio ragioneria che è responsabile finanziario che dice questo: "non comporta impegno di spesa da parte dell'ente" quindi il parere è favorevole. Il capo settore, lo stesso, ha emesso un parere favorevole. C'è solo questo piccolo disguido del parere del Segretario generale però noi siamo fiduciosi che l'ufficio lo ha recepito per intero. Quindi siamo favorevole, come Commissione bilancio, a proporre a questo Consiglio questa approvazione semplicemente con una piccola precisazione. Noi lo approviamo, lo rendiamo immediatamente esecutivo, facendo la seconda votazione, solo che quando è lunedì, prima della pubblicazione, il Segretario generale cortesemente andrà a fare una visione di questa rettifica fatta in base alle sue osservazioni e allegherà, alla pubblicazione stessa, il parere favorevole che, mi auguro, che venga redatto stesso lunedì e quindi tutto okay. Ammesso e non concesso che per qualche errore grammaticale e di battitura il recepimento di queste osservazioni sia stata fatta in un modo o interpretato errato ciò non toglie che noi ritorneremo in questa aula, al più presto, appunto per portare in rettifica quell'articolo che, magari, è stato scritto male. Questo è solo per chiarire il particolare, quindi io, noi come Commissione, esprimiamo parere favorevole e chiediamo al Presidente di mettere ai voti questa proposta. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Santoro.

CONSIGLIERE SANTORO GIOVANNI: Premesso che questo regolamento è atteso da tempo e, per la verità, proprio per permettere ai cittadini di fornirsi di un proprio contatore secondo le nuove regole ma noi sappiamo che l'acqua è stato il problema più grave, al di là dello strumento urbanistico, che il Comune di Quarto ha avuto. Ancora oggi noi abbiamo il problema di bollettazione, il problema dell'esercizio delle funzioni di questo servizio dell'acquedotto. Un problema che prevedeva, negli anni passati, un incasso di 10 miliardi di lire che, poi, nel tempo, non si sono più incassati

per le varie vicissitudini politiche. Ebbene, ci siamo più volte poste, nelle precedenti amministrazioni, il problema dell'erogazione dell'acqua ai confini del nostro territorio e, in particolare modo, il Comune di Marano che, guarda caso, ha anticipato anche questo regolamento mandando al Comune di Quarto una serie di argomentazioni che chiede di far allacciare i propri residenti sulla condotta comunale di Quarto e pagare tanto quanto è dovuto. Quindi, ancora una volta, ci ritroviamo in ritardo rispetto alle esigenze del territorio, come dicevo prima, nelle comunicazioni. Noi abbiamo un problema anche dal profilo amministrativo. Il Segretario, di primo acchito, alla sua valutazione, relativamente a questo, ha dichiarato una sorta di illegittimità dell'atto stesso e ci invitava a rivedere una serie di articoli. L'ufficio preposto ci ha dato una risposta e il Segretario, giustamente, non ha avuto tempo per esaminare il provvedimento e, quindi, oggi ci troviamo in queste condizioni. Chi mi ha preceduto ha detto lo votiamo, anche noi lo votiamo però dobbiamo dire che circa un mese fa, così come risulta da un verbale di capigruppo, abbiamo chiesto di discutere, di confrontarci con l'estensore dello stesso regolamento. Quell'incontro non lo abbiamo mai avuto, però c'è stato il piacere di confrontarci tra Consiglieri Comunali, in particolare modo con il Consigliere Lo Sardo, con il quale evidenziavamo insieme le varie contraddizioni contenute nello stesso regolamento. Noi siamo venuti qua con l'intenzione di votarlo ma non dare l'esecutività perché prima dell'esecutività dobbiamo apportare le modifiche non dopo. Dopo si fanno i ricorsi sennò non conta più la politica, non contano più le istituzioni. Se, poi, vogliamo fare i ragionamenti di comodo, Ebbene noi non parteciperemo alle delibere di riconoscimenti debito fuori bilancio perché l'ho detto prima, è una originaria illegittimità procedurale che anche e durante questa amministrazione ed io l'ho messo più volte in evidenza. C'è ed è presente. Se volete ci confronteremo anche in qualche prossima seduta a partire dagli atti prodotti tra l'ufficio tecnico e l'ufficio legale perché quando noi andiamo a risarcire dei debiti a persone che hanno avuto delle concessioni e che, poi, gli vengono tolte, bè questo che cos'è? Che cos'è? Il compito, però, spetta a chi controlla, certo non facciamo i Giudici, non facciamo gli Avvocati,

facciamo i Consiglieri Comunali ma le pratiche ci passano davanti, non a caso, scusate se esco fuori termine, da qui a poco dobbiamo discutere ancora del condono edilizio che la gente aspetta nonostante che noi abbiamo approvato un progetto obiettivo di oltre 80 mila euro ma le pratiche stanno ancora là. Quindi ritorno al problema, noi voteremo l'atto con l'impegno di andarlo a modificare ma non voteremo l'esecutività dello stesso.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consiglieri. Ci sono altri interventi? Nessuno. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Due: Consiglieri Santoro e Traverso. Passiamo al poco successivo.



COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

IL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Parere negativo di legittimità: deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Regolamento fornitura acqua potabile."

Come è noto, il Sindaco, con nota del 09 giugno 2017, iscritta al protocollo n. 21108, ricevuta dal sottoscritto in data 12 giugno 2017, ha richiesto al Segretario Generale di apporre il parere di conformità della singola proposta alle leggi, allo statuto, ed ai regolamenti su tutte le proposte di delibere di giunta comunale e di Consiglio Comunale.

In esecuzione di detto provvedimento chi scrive appone alla deliberazione descritta in oggetto il seguente parere:

Il sottoscritto Segretario Generale prende atto che:

- il responsabile del competente Settore ha sottoscritto la proposta di deliberazione, assumendo la paternità dell'istruttoria;
- i responsabili competenti hanno espresso i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile previsti dalle norme di legge;

In data 23 novembre 2017 viene consegnato a chi scrive la proposta descritta in oggetto con allegato il relativo Regolamento.

Si osserva, in primo luogo, che il presente parere negativo di legittimità è inevitabilmente condizionato dal limitato tempo a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.

Il parere di legittimità da rendere è negativo per le motivazioni che saranno rese in una relazione da completare.

Quarto, 28 novembre 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Schiano di Colella Lavina



COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

Oggetto: Parere negativo di legittimità: deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Regolamento fornitura acqua potabile". Relazione integrativa al parere.

Il parere di legittimità al Regolamento è negativo per le motivazioni che seguono, di certo non esaustive stante il ridotto tempo avuto a disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti che si sarebbero resi necessari.

Art. 1, comma 1:

chi scrive non è nelle condizioni di potere ritenere legittima con assoluta certezza la previsione che "il servizio della distribuzione idrica è assunto in privativa, a norma di legge, dall'amministrazione comunale.". La normativa attuale impone, infatti di aderire ad un organo sovra comunale ai fini dell'erogazione del servizio.

Parimenti è necessario chiarire la previsione: "Il servizio verrà condotto mediante appalto per allacciamenti". Ai fini della chiarezza della previsione occorre chiarire a quale servizio si fa riferimento ed il significato del rinvio "per allacciamenti".

Art. 1, comma 2:

sarebbe opportuno prevedere che devono provvedere a fare richiesta dell'installazione di misuratore idrico non solo gli utenti che si approvvigionano (già) dal pubblico acquedotto, ma anche quelli che intendono farlo in futuro. Questa previsione manca.

Sarebbe opportuno prevedere sin da questo articolo la necessità di stipulare il necessario contratto di fornitura, al momento della richiesta dell'installazione del misuratore idrico.

La seconda parte del comma contiene una previsione non condivisibile ed errata per come è prescritta. L'acqua potabile è quella fornita attraverso il pubblico acquedotto. Non è dato sapere come sia possibile approvvigionarsi di acqua potabile "da fonti diverse dal pubblico acquedotto", senza alcun controllo previsto dalle norme di legge in tema della qualità dell'acqua.

Art. 1, comma 3:

la previsione è in contrasto con quanto indicato nell'articolo 2, comma 2. Sarebbe opportuno richiamare in modo inequivocabile che la somministrazione dell'acqua è regolata dalle norme del Regolamento, dalla Carta dei Servizi (redatta ai sensi del D.P.C.M. del 27 gennaio 1994 e delle successive norme di legge), dalle disposizioni emanate da Enti o da Organi pubblici competenti in materia, nonché dalle clausole contenute nei contratti di somministrazione.

Nell'articolo 1 manca, così come in tutto il Regolamento, una norma che descriva in modo chiaro in cosa consiste il servizio offerto.

Art. 2, comma 1:

è del tutto evidente che mancano nella previsione le forniture da allacciare.

Art. 2, comma 2:

si sottolinea, nuovamente, il contrasto con la previsione dell'articolo 1, comma 3. Si rinvia a quanto indicato con riferimento a tale previsione.

Art. 2, comma 3:

la norma prevede che le modifiche al regolamento "... saranno presentate alle associazioni dei consumatori, seguendo lo stesso iter dell'approvazione.". Non risulta a chi scrive che per l'approvazione del regolamento si sia seguito l'iter indicato.

Art. 3, comma 1:

il servizio acquedotto viene indicato come se fosse la macrostruttura organizzativa dell'ente. È ben noto che la macrostruttura nell'organizzazione attuale dell'ente, è il Settore nel quale il servizio acquedotto è previsto.

L'ultima parte dell'articolo necessita di un chiarimento. Si prevede che "... gli impianti passeranno nella piena disponibilità d'uso del servizio acquedotto. Anche tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico comunque realizzati rientreranno nella piena proprietà e disponibilità del comune."



COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

Occorre chiarire cosa si intende per “piena disponibilità d’uso”. L’utilizzo della congiunzione o dell’avverbio “anche” lascia presupporre che tutto ciò che si realizza in fase di “costruzione della rete idrica” rientri “nella piena proprietà e disponibilità del comune.”, il che potrebbe apparire in contrasto con la “piena disponibilità d’uso” richiamata in precedenza.

La previsione, tuttavia, è certamente in contrasto, invece, con quanto indicato nel successivo articolo 4, comma 1, allorquando si sancisce che “Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dal limite della proprietà fino al contatore escluso e quelle interne poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.”.

In ogni caso, chi scrive rimette alle opportune valutazioni tecniche, oltre che, evidentemente, alle necessarie valutazioni politiche, la possibilità di avallare la costruzione della rete idrica ad opera di privati, anche per le parti insistenti su suolo pubblico.

Art. 4, comma 1:

si ribadisce l’incongruità con la previsione dell’articolo 3, comma 1, ultima parte.

Si ritiene, ulteriormente, necessario chiarire la portata della previsione della norma con riferimento all’articolo 5, comma 1 che prevede che “La sorveglianza, la manutenzione, e la riparazione degli impianti sono affidate al Servizio acquedotto dell’ente ...”.

Art. 4, comma 2:

il servizio acquedotto viene indicato come se fosse la macrostruttura organizzativa dell’ente. È ben noto che la macrostruttura nell’organizzazione attuale dell’ente, è il Settore nel quale il servizio acquedotto è previsto.

La norma appare in contrasto con l’articolo 3 ultima parte.

Art. 5, comma 1:

il servizio acquedotto viene indicato come se fosse la macrostruttura organizzativa dell’ente. È ben noto che la macrostruttura, nell’organizzazione attuale dell’ente, è il Settore nel quale il servizio acquedotto è previsto.

Si ritiene necessario rendere omogenee le previsioni contenute in questo comma con quelle contenute nei commi 2 e 3 e nell’articolo 9.

La norma appare in contrasto con quanto previsto nel precedente articolo 4, comma 1. La manutenzione, la sorveglianza, e la riparazione delle tubazioni di proprietà privata non può essere affidata al servizio acquedotto dell’ente, neanche ponendo a carico dell’utente i costi della eventuale riparazione, manutenzione e sostituzione.

Art. 5, comma 2:

si richiama quanto già indicato per il comma 1. A chi scrive, in ogni caso, sembra eccessiva la discrezionalità lasciata al servizio in merito alla definizione dei costi relativi.

Art. 5, comma 3:

la previsione richiama in modo erroneo l’articolo 4.

Chi scrive ritiene che debba essere chiarito anche il tenore della norma contenuta.

Palese il contrasto della norma contenuta in questo comma con la previsione dell’articolo 9, comma 1.

Il sistema normativo creato dagli articoli 3, 4, 5 e dal successivo articolo 9 non aiutano certo a definire in termini di norme regolamentari l’annoso ed atavico problema dei danni arrecati dalle condotte idriche agli edifici privati che caratterizza da tempo il contenzioso dell’amministrazione. È noto a tutti il costo che questa amministrazione sostiene anche a causa di una mancanza di regolamentazione chiara in ordine alla proprietà degli impianti ed alla confusione in relazione all’individuazione del soggetto destinatario degli obblighi di manutenzione.

Perdere questa opportunità per regolamentare in modo chiaro ed univoco gli aspetti problematici, tenendo anche conto dei precedenti processuali che hanno visto l’ente soccombere anche per centinaia di migliaia di euro non risponde ad una diligente azione amministrativa.

Anziché arrampicarsi in un sistema di norme che rende la materia ancora più confusionaria, sarebbe opportuno definire in un unico articolo ciò che è l’impianto “privato”, distinguendolo da ciò che, invece, rappresenta l’impianto pubblico. Corollario di una chiara definizione di ciò che è privato e di ciò che, al contrario, è pubblico è l’individuazione di chi è tenuto a mantenere gli impianti.

Regolamenti di altri enti di facile consultazione individuano, senza possibilità di equivoci, la “fine” degli impianti pubblici nel “punto di consegna”. Sarebbe, pertanto, sufficiente, definire in una norma regolamentare dove è, di



COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

norma, individuato il punto di consegna dell'impianto pubblico. Una norma di tale specie renderebbe il Comune anche meno vulnerabile di fronte alle numerose citazioni per danni che l'ente continua a ricevere.

Art. 6, comma 1:

la previsione regolamentare è priva del riferimento al contratto di somministrazione. Il "luogo" ove l'amministrazione sancisce la tipologia di uso dell'acqua è il contratto di somministrazione che deve essere firmato dall'utente.

È necessario coordinare la norma contenuta in questo comma con la previsione normativa indicata nel successivo articolo 16, ove la distinzione tra uso domestico ed uso non domestico scompare per lasciare spazio ad una differente classificazione all'interno di una più generale categoria di "utenze private".

Art. 6, comma 2:

è necessario rendere omogenea la previsione di questo comma con quella dell'articolo 34 che disciplina apparentemente la medesima fattispecie.

Art. 7, comma 1:

chi scrive ritiene opportuno chiarire con maggiore certezza la portata dell'obbligo del comune di somministrare l'acqua potabile: per esempio, qualora l'altezza di un edificio richieda, per adempiere all'obbligo di somministrazione, una pressione tale da non potere essere garantita, o quando ci si trovi in località poste in condizioni non favorevoli da un punto di vista altimetrico, sarebbe opportuno prevedere l'obbligo a carico dell'utenza di munirsi di un impianto privato per sollevare l'acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria. Sarebbe opportuno coordinare il contenuto della norma regolamentare con quella contenuta nel successivo articolo 28.

Art. 8, comma 1:

il servizio acquedotto viene indicato come se fosse la macrostruttura organizzativa dell'ente. È ben noto che la macrostruttura nell'organizzazione attuale dell'ente, è il Settore nel quale il servizio acquedotto è previsto.

Art. 9, comma 1:

si evidenzia il contrasto con il contenuto dell'articolo 5, comma 3.

Art. 9, comma 2:

occorre rendere omogenea la previsione normativa con quella contenuta nell'articolo 5, comma 2.

Art. 10, comma 1:

occorre rendere omogenee le previsioni normative con quelle sancite nell'articolo 2, comma 3.

Art. 11:

occorre rendere omogenee le previsioni normative con quelle sancite dall'articolo 12.

Art. 12:

occorre rendere omogenee le previsioni normative con quelle sancite dall'articolo 11.

Art. 13, comma 1:

è necessario chiarire quanto indicato nella norma. Sarebbe che l'unico uso possibile dell'acqua delle fontane pubbliche sia limitato a quanto necessario agli usi domestici. La previsione "L'acqua delle fontane pubbliche potrà essere prelevata limitatamente al necessario per gli usi domestici, escluso tassativamente altro uso." sembra impedire anche l'uso ordinario dell'acqua potabile delle fontane pubbliche.

Art. 13, comma 2:

occorre indicare la norma in virtù della quale si prevede l'irrogazione dell'"ammenda" prevista, oltre che l'importo della stessa.

Art. 14:

la norma regolamentare non sembra fare riferimento alle bocche antincendio a servizio degli utenti. Sarebbe opportuno riportare in questa norma il contenuto dell'articolo 27, o, quanto meno, coordinare le due previsioni.



COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

Occorre indicare la norma in virtù della quale si prevede l'irrogazione della sanzione prevista, oltre che l'importo della stessa.

Art. 15:

si rimette la valutazione del contenuto dei 15 commi dell'articolo al parere tecnico espresso dal Responsabile del Settore, sebbene il contenuto dello stesso non sia conforme alle previsioni dei successivi articoli 18, 19, 20.

Chi scrive ritiene che il comma 14 debba essere chiarito lì dove prevede "condotte private" e l'esonero "del Comune da qualsiasi onere"

Un'osservazione sulla tecnica di redazione dei norme giuridiche. L'articolo 15, intitolato "nuovi allacciamenti – soggetti ammessi alle forniture", disciplina fattispecie giuridiche differenti dal tema indicato nel titolo dell'articolo: il comma 7 contiene una norma sul recesso, il comma 8 disciplina il caso del decesso del contraente, i commi successivi regolano anche eventuali utenze extraterritoriali.

Chi scrive consiglia di collocare nell'articolo esclusivamente le norme relative al titolo dell'articolo, prevedendo differenti articoli per fattispecie diverse.

Art. 16:

è necessario coordinare la norma contenuta in questo comma con la previsione normativa indicata nell'articolo 6.

Art. 17:

sarebbe opportuno prevedere un'ipotesi regolamentare che consenta all'ente di chiedere all'utente, al momento della stipula del contratto di somministrazione, le somme necessarie per realizzare l'impianto da collegare alla rete di distribuzione esterna a valle del "punto di consegna".

Art. 18:

la norma rappresenta una inutile ripetizione di quanto già in gran parte regolamentato nell'articolo 15. Occorre coordinare le due previsioni normative o, al contrario, eliminare l'articolo e concentrare la disciplina della fattispecie nell'articolo 15.

Art. 19:

la norma rappresenta una inutile ripetizione di quanto già in gran parte regolamentato nell'articolo 15. Occorre coordinare le due previsioni normative o, al contrario, eliminare l'articolo e concentrare la disciplina della fattispecie nell'articolo 15.

Art. 20:

la norma rappresenta una inutile ripetizione di quanto già in gran parte regolamentato nell'articolo 15. Paradossale l'indicazione di somme da versare diverse da quelle previste nell'articolo 15. Occorre coordinare le due previsioni normative o, al contrario, eliminare l'articolo e concentrare la disciplina della fattispecie nell'articolo 15.

Art. 21:

è necessario coordinare il contenuto dell'articolo con il sistema normativo indicato negli articoli 3, 4, 5 e 9. Si rinvia alle osservazioni riferite a dette previsioni.

Si rappresenta, inoltre, che il titolo dell'articolo non sembra descrivere il contenuto dello stesso.

Art. 22:

la finalità della norma è chiara. Proprio in virtù di tanto la previsione della norma in tutti i commi nei quali è articolata, potrebbe essere maggiormente lineare. Da chiarire, in particolare, il contenuto del comma 3.

Art. 23:

occorre chiarire il significato dell'affermazione "L'utente, già titolare di una tubazione ..." e quindi coordinare la previsione con il sistema normativo indicato negli articoli 3, 4, 5 e 9.

Art. 24:

è necessario coordinare il contenuto dell'articolo con il sistema normativo indicato negli articoli 3, 4, 5 e 9. Si rinvia alle osservazioni riferite a dette previsioni.



COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

Art. 25:

nessuna osservazione.

Art. 26:

la previsione normativa contenuta nell'articolo, a parere di chi scrive, deve essere completamente rivista e scritta ex novo. La norma regolamentare è priva di ogni riferimento al ruolo, ai compiti ed alle attività dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed i sistemi idrici (AEEGSI).

Le previsioni contenute nei singoli commi sono icto oculi in contrasto tra loro.

Inaccettabile il rinvio "al capitolato di appalto in itinere" per stabilire la periodicità della lettura. È il capitolato di appalto, semmai, a doversi adeguare alla previsione regolamentare.

Art. 27:

occorre coordinare il contenuto dell'articolo con le norme previste nell'articolo 14, valutando di inserire un unico articolo regolamentare.

Art. 28:

occorre coordinare il contenuto della norma regolamentare con la previsione contenuta nell'articolo 7, comma 1.

E' necessario chiarire a carico di chi sono gli oneri finanziari legati alla previsione e definire chi è competente ad operare.

Art. 29:

occorre coordinare il contenuto della norma regolamentare con la previsione contenuta nell'articolo 7, comma 1.

E' necessario chiarire a carico di chi sono gli oneri finanziari legati alla previsione e definire chi è competente ad operare.

Art. 30:

nessuna osservazione, salvo ribadire che il servizio acquedotto viene indicato come se fosse la macrostruttura organizzativa dell'ente. È ben noto che la macrostruttura, nell'organizzazione attuale dell'ente, è il Settore nel quale il servizio acquedotto è previsto.

Art. 31, comma 1:

il servizio acquedotto viene indicato come se fosse la macrostruttura organizzativa dell'ente.

Sarebbe necessario indicare con maggiore chiarezza che i costi per la realizzazione dell'alloggio del contatore sono a carico dell'utente, come i costi di manutenzione.

Art. 31, comma 2:

la norma non è chiara.

Art. 31, comma 3:

è necessario coordinare il contenuto della norma con il sistema normativo indicato negli articoli 3, 4, 5 e 9.

Art. 32, comma 2:

chi scrive ritiene necessario prevedere una norma che disciplini il calcolo dei consumi in caso di manomissione o cattivo funzionamento del contatore.

Art. 33, comma 5:

la norma è un'inutile ripetizione di quanto sancito già al comma 1.

Art. 33, comma 7:

l'ultima parte del comma è incompleta.

Art. 34:

è necessario rendere omogenea la previsione normativa con quella dell'articolo 6, comma 2 che disciplina, apparentemente, la medesima fattispecie.

Si ritiene eccessiva la discrezionalità relativa alla previsione dell'anticipo da versare indicato nel punto b).



COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

Art. 35:

si rimette la valutazione del contenuto dell'articolo al parere tecnico espresso dal Responsabile del Settore.
Si rappresenta che è richiamato un "precedente comma" non esistente.

Art. 36:

sarebbe opportuno inserire la previsione di questa norma nell'articolo 27.

Art. 37:

si rimette la valutazione del contenuto dell'articolo al parere tecnico espresso dal Responsabile del Settore.
Si rappresenta che la previsione del comma 4 è in contrasto con quanto previsto, in modo peraltro erroneo, nell'articolo 26.

Art. 38:

si rimette la valutazione del contenuto dell'articolo al parere tecnico espresso dal Responsabile del Settore.
Il comma 4 è un'inutile ripetizione di una previsione già contenuta nel comma 2.

Art. 39:

è necessario coordinare il contenuto della norma con il sistema normativo indicato negli articoli 3, 4, 5 e 9.

Art. 40:

è necessario coordinare il contenuto della norma con il sistema normativo indicato negli articoli 3, 4, 5 e 9.

Art. 41:

la fattispecie rappresentata è riconducibile ad un'ipotesi di reato penale. È necessario, quindi, se del caso, coordinare la previsione regolamentare con la norma penale vincolante.
Si ritiene, altresì, necessario coordinare la previsione normativa con quella contenuta nel successivo articolo 45.
Occorre indicare la norma in virtù della quale si prevede l'irrogazione dell'"ammenda" prevista, oltre che l'importo della stessa.
Il comma 3 descrive un'ipotesi caratterizzata da una discrezionalità ritenuta eccessiva da chi scrive.

Art. 42:

sarebbe opportuno prevedere la comunicazione delle tariffe all'utente direttamente con la fattura, anziché sancire la pubblicazione delle stesse all'Albo Pretorio.
Sarebbe opportuno richiamare la normativa vigente nella sua interezza e non solo le circolari del Ministero.

Art. 43:

la previsione regolamentare fa riferimento a "tecnici autorizzati" utilizzando una formula eccessivamente generica.

Art. 44, comma 1:

la norma regolamentare fa riferimento ad una ditta aggiudicataria dell'appalto, facendo riferimento ad una fattispecie concreta, contravvenendo alla necessità di sancire norme regolamentari di carattere generale. Si rappresenta che l'appalto è solo una delle modalità attraverso le quali l'amministrazione può erogare il servizio.

Art. 44, comma 2:

il servizio acquedotto viene indicato come se fosse la macrostruttura organizzativa dell'ente. È ben noto che la macrostruttura, nell'organizzazione attuale dell'ente, è il Settore nel quale il servizio acquedotto è previsto.

Art. 44, comma 3:

il servizio acquedotto viene indicato come se fosse la macrostruttura organizzativa dell'ente. È ben noto che la macrostruttura, nell'organizzazione attuale dell'ente, è il Settore nel quale il servizio acquedotto è previsto.
Il servizio acquedotto viene descritto anche come la macrostruttura alla quale è affidato l'obiettivo dell'introito della risorsa finanziaria.

Art. 45:

è necessario coordinare la previsione normativa con quella contenuta nell'articolo 41.


Sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE", sono stati espressi i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 c. 1 e dell'art. 147/bis c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6 del vigente Regolamento dei controlli interni.

Li, 16.11.17

Il Capo Settore LL.PP.

Ing. Donato Bramante




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere NON SOVITO in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 e dell'art. 147/bis c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 7 del vigente Regolamento dei controlli interni.

Li, 17/11/2017

Il Capo Settore Bilancio

Dott. Vito Iannello



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
(Giovanni Schiano di Colella Lavina)

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Anna Perotti)

_____ F.TO _____

_____ F.TO _____

Prot. N. 21 DIC. 2017 44876

Li 21 DIC 2017

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n.267/18.8.2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 21 DIC. 2017

Il Messo Comunale
_____ F.TO _____

E' copia fin qui conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Quarto, li 21 DIC. 2017

Il Responsabile Ufficio Segreteria
(Mirella Fabozzi)

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267 del 18.8.2000);

è stata dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente eseguibile.

Il Responsabile Uff. Segreteria
(Mirella Fabozzi)

Dalla Residenza Comunale li, _____